

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
 Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com

Gennaio 2004

Anno I
 N. 1

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Gennaio 2004

16 gennaio
 Venerdì

- Versamento Iva mese di dicembre 2003
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

20 gennaio
 Martedì

- Elenchi Intra mensili
- Questionari Studi di settore per talune attività

31 gennaio
 Sabato

- Elenchi Intra trimestrali e annuali
- Redazione e sottoscrizione inventario 2002 su libro inventari

Sommario

Pag. 1	Scadenze del mese
Pag. 2	IRES: Soggetti passivi
Pag. 2	IRES: Aliquota
Pag. 2	IRES: Abolizione del credito d'imposta
Pag. 2	IRES: Dividendi distribuiti da società
Pag. 3	IRES: Plusvalenze esenti
Pag. 3	IRES: Thin capitalization
Pag. 4	Concordato preventivo fiscale
Pag. 4	Tasso legale
Pag. 4	Nuovi moltiplicatori imposta di registro

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Riforma IRES

Con il primo gennaio 2004 è entrata in vigore l'Ires, l'Imposta sul reddito delle società, che sostituisce l'Irpeg ed interessa tutte le società di capitali (Spa, Srl, cooperative, ecc.).

Sono rimaste sostanzialmente invariate le norme sui ricavi e sui costi riguardanti il reddito d'impresa, mentre sono state introdotte notevoli novità tra cui:

l'abolizione del credito d'imposta, il consolidato fiscale nazionale e mondiale, la diversa tassazione dei redditi da dividendi, abrogazione del regime di tassazione con imposta sostitutiva delle plusvalenze da cessioni di azienda e partecipazioni, ecc..

Di seguito sono esposte alcune delle principali novità introdotte dalla riforma.

Soggetti passivi IRES

Residenza del soggetto passivo	Tipi di soggetti		Norma
Residenti in Italia	- Società di capitali - Cooperative	- Spa, Sapa, Srl - Cooperative, Mutue di assicurazione	Art.72, c.1, lett.a)
	Enti commerciali	- Enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali	Art.72, c.1, lett.b)
	Enti non commerciali	- Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali	Art.72, c.1, lett.c)
Non residenti in Italia	- Società di ogni tipo - Enti commerciali	- Società ed enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, comprese le società di persone e le associazioni professionali	Art.82, c.1, lett.d)

Aliquota IRES

L'IRES è calcolata applicando sul reddito complessivo netto l'aliquota unica pari al

33 %

(L'aliquota Irpeg relativa al 2003 era pari al 34 %)

Abolizione del credito d'imposta

Non è più previsto il credito d'imposta (sia pieno che limitato) sugli utili o dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali, nemmeno se la distribuzione riguarda utili sui quali è stata pagata l'Irpeg prima dell'1 gennaio 2004.

La normativa relativa è stata completamente abrogata.

Dividendi distribuiti da società

È ora previsto in generale che l'utile distribuito dalla società partecipata costituisca reddito d'impresa solo nella misura del 5 % senza più la possibilità di utilizzare il credito d'imposta sui dividendi percepiti.

È stata abrogata la norma di previsione della tassazione degli utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti in Italia.

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Riforma IRES: Plusvalenze esenti**

Non costituiscono reddito d'impresa in quanto esenti da Ires le plusvalenze realizzate (anche per assegnazione ai soci) su azioni o **quote di partecipazioni** (comprese quelle non rappresentate da titoli) possedute in:

- **società di persone** o enti equiparati (escluse le società

semplici e gli enti a queste ultime equiparate),

- **società ed enti soggetti a Ires**,

L'esenzione è subordinata all'esistenza dei requisiti di seguito specificati.

Esenzione da Ires delle plusvalenze su partecipazioni: requisiti

Requisiti	Condizioni
a) Ininterrotto possesso	- Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) Immobilizzazioni finanziarie	- Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
c) Residenza fiscale	- Residenza fiscale della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. Paradisi fiscali), o alternatively l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell' esercizio dell'interpello , che dalle partecipazioni non sia conseguito fin dall'inizio l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (1) (2);
d) Esercizio di impresa commerciale	- Esistenza dell'esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale, secondo la definizione prevista dalle norme tributarie. (1) (2) (3) (4) (5)

- (1) **Sussistenza dei requisiti:** tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
- (2) **Società finanziarie:** per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d):
 - si riferiscono alle società indirettamente partecipate,
 - si verificano quando tale requisito sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
- (3) **Presunzione assoluta per società immobiliari:** senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da:
 - immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (immobili merce),
 - impianti
 - fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (immobili strumentali per destinazione).
 Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola.
- (4) **Titoli quotati in borsa:** fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono quotati in borsa.
- (5) **OPV:** alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla lettera d).

"Thin capitalization"

Rapporto di indeducibilità degli interessi passivi

(uguale)

Consistenza media nel periodo di imposta dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato

(diviso)

Quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate aumentato degli apporti di capitale effettuati per contratti di associazione in partecipazione o simili

Sono ora indeducibili, in base alla formula prima indicata, gli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato, di importo superiore a 4 volte (5 volte per l'esercizio 2004) il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo. L'indeducibilità non si applica nel caso in cui il contribuente debitore fornisce la **dimostrazione** che l'ammontare dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato è **giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito** e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Concordato preventivo fiscale

La Legge Finanziaria ha introdotto importanti modifiche al "concordato preventivo 2003/2004".

Percentuali d'incremento rispetto al 2001

Sono state ridotte le percentuali d'incremento rispetto al 2001 dei ricavi rispetto a quelle inizialmente previste, invariate sono invece rimaste quelle d'incremento del reddito:

	2003	2004
- Ricavi	+ 8 %	+ 5 %
- Reddito	+ 7 %	+ 3,5 %

Concordato 2004

Gli incrementi per il 2004 vanno riferiti ai ricavi e al reddito minimi concordati per il 2003; quindi non si deve più fare riferimento ai ricavi/reddito effettivamente dichiarati per il 2003.

Risparmio fiscale e contributivo

L'adesione al concordato comporta:

- una tassazione ridotta del reddito eccedente rispetto a quello del 2001. Per i soggetti IRPEF si applica un'aliquota fissa del 23% (33% se il maggior reddito supera • 100.000); per i soggetti IRPEG (o IRES) si applica l'aliquota fissa del 33 %.
- L'esenzione dai contributi previdenziali sulla quota di reddito eccedente il reddito minimo concordato, e comunque eccedente la soglia di reddito minimo prevista ai fini contributivi già coperta dai contributi fissi.

Adeguamento in dichiarazione

Per il 2003 è possibile integrare ricavi e reddito ai valori minimi

richiesti dal concordato preventivo, mediante adeguamento in dichiarazione dei redditi.

Per il 2004 l'adeguamento in dichiarazione è ammesso solo con un incremento dei ricavi contabilizzati non superiore al 10%. In tal caso è comunque dovuta una sanzione del 5% delle imposte relative al maggior reddito derivante dall'adeguamento.

Parametri e studi di settore

I soggetti non congrui ai parametri o agli studi di settore nel 2001, devono considerare come ricavi/reddito di riferimento 2001 i valori derivanti dall'adeguamento ai parametri o agli studi di settore.

Tuttavia tale adeguamento può essere evitato se il contribuente definisce l'esercizio 2002 con il condono fiscale (L.289/2002) nelle due tipologie previste dall'art. 7 (concordato) ovvero dall'art. 8 (integrativa) indicando in quest'ultimo caso il maggior imponibile previsto per l'adeguamento.

Scontrino e ricevuta fiscale

L'adesione al concordato comporta la cessazione (per la durata di adesione al concordato preventivo) dell'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale.

Tale cessazione decorre dalla data di presentazione dell'apposita comunicazione telematica di adesione al concordato preventivo.

Adesione al concordato

La comunicazione deve essere eseguita mediante invio telematico entro il 16 marzo 2004.

(Rif. Art. 33 D.L. 269/2003; Art. 2, c. 10 e 52 L. 350/2003)

Tasso legale

Il tasso di interesse legale a partire dal primo gennaio 2004 è stato fissato nella misura del 2,5%.

Evoluzione del tasso interesse legale (art. 1284 C.C.)

Norma	Periodo		Tasso legale
	dal	al	
R.D. 16.3.1942 n.262	21 aprile 1942	15 dicembre 1990	5 %
L.26.11.1990 n.353 L.29.12.1990 n.408 (art.13)	16 dicembre 1990	31 dicembre 1996	10 %
L.23.12.1996 n.662 (art.2)	1 gennaio 1997	31 dicembre 1998	5 %
D.M. Tesoro 10.12.1998	1 gennaio 1999	31 dicembre 2000	2,5 %
D.M. Tesoro 11.12.2000	1 gennaio 2001	31 dicembre 2001	3,5 %
D.M. Economia e Finanze 11.12.2001	1 gennaio 2002	31 dicembre 2003	3 %
D.M. Economia e Finanze 1.12.2003	1 gennaio 2004	--	2,5 %

Imposta di registro: Moltiplicatori

La legge Finanziaria 2004 fissa, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i nuovi moltiplicatori, in vigore dal **primo gennaio 2004** (in parentesi i vecchi coefficienti):

- Terreni: **82,5**, (75)
- Fabbricati: **110**, (100)